



48583/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 14/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ANTONIO ESPOSITO  
Dott. MARGHERITA TADDEI  
Dott. PIERCAMILLO DAVIGO  
Dott. DOMENICO CHINDEMI  
Dott. COSIMO D'ARRIGO

SENTENZA  
N. 2987/2011  
- Presidente -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 34426/2011  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) DIGLAUDI ANTONIO N. IL 07/02/1956
- 2) DELLAGAREN ANDREA N. IL 02/09/1969

avverso la sentenza n. 2116/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del  
13/06/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Valpe Grunette*  
che ha concluso per  
*il rigetto dei ricorsi*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditi difensori Avv. *Mario Scaglia di Asti* per Diglaudi e  
av. *Foti* Aurelio di Torino per Dellagaren, entrambi  
di fiducia, che si riferiscono ai rispettivi motivi di  
ricorso di cui chiedono l'accoglimento.

## Osserva

### In fatto

Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 17/12/2010, dichiarava Dellagaren Andrea e Diglaudi Antonio colpevoli, in concorso, dei reati di tentata rapina aggravata ai danni di Chiarugi Carla a cui tentavano di sottrarre la somma di € 1200, pari all'incasso del proprio esercizio commerciale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie in danno dei marescialli dei Carabinieri Sergio Antonino e Angelo Cognata, ricettazione di una autovettura Volkswagen Golf, di provenienza furtiva, nonché di targhe anteriori e posteriori risultate provenute di furto e condannati, ritenuta la continuazione, con l'aumento della recidiva per il solo Dellagaren Andrea, esclusa, invece, per il coimputato Diglaudi Antonio, operata la diminuzione del rito, Dellagaren Andrea alla pena di anni cinque, mesi sei, giorni 10 di reclusione e € 1600 di multa e Diglaudi Antonio alla pena di anni cinque di reclusione e € 1400 di multa, con le pene accessorie di legge.

La Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale, appellata degli imputati, esclusa, per entrambi, l'aggravante di cui all'articolo 112, comma terzo, c.p., rideterminava la pena nei confronti di Dellagaren Andrea in in anni cinque, mesi due di reclusione e € 1500 di multa e per Diglaudi Antonio in anni quattro, mesi uno, giorni 26 di reclusione e € 1400 di multa, sostituendo, per quest'ultimo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque, revocando quella dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.

Proponevano autonomi ricorsi per cassazione i difensori di entrambi gli imputati.

Nell'interesse di Dellagaren Andrea venivano dedotti i seguenti motivi:

- a) inosservanza dell'articolo 56, comma terzo c.p. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza volontaria degli imputati;
- b) erronea applicazione dell'articolo 99 c.p. e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata, solo per confrontarla con quella del coimputato, compiendo in tal modo una valutazione in termini relativi, differenziando sostanzialmente i due imputati ai fini dell'applicazione della

recidiva.

Il difensore di Diglaudi Antonio deduceva i seguenti motivi:

- a) manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in riferimento alla mancata derubricazione dell'imputazione di tentata rapina aggravata in tentato furto aggravato, essendo stati gli atti violenti indirizzati solo verso l'autovettura della vittima, con rottura dei vetri laterali per tentare di raggiungere la borsa che si trovava sul sedile, ma senza riuscire ad estrarla dalla vettura, dovendosi escludere qualunque violenza alla persona;
- b) illogicità della motivazione con riferimento alla mancata assoluzione dall'imputazione di resistenza e lesioni, in quanto entrambi i reati erano la conseguenza di un semplice sinistro stradale tra l'auto dei militari che sopraggiungeva e quella dei prevenuti che stava effettuando la retromarcia, ritenendo mancare il dolo specifico di entrambi i reati;
- c) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche

#### Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

- 1) Il primo motivo di ricorso di Dellagaren Andrea va disatteso.

La desistenza volontaria dall'azione prevista dall'art. 56, comma terzo, cod. pen., presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto e il comportamento dell'agente non può ritenersi volontario allorché la desistenza dalla condotta criminosa sia imposta dall'intervento di fattori estranei che rendono irrealizzabile la prosecuzione dell'opera intrapresa.

Occorre, quindi, che la determinazione del soggetto agente sia libera e non coartata e che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione.

L'impossibilità di portare a termine la condotta delittuosa può consistere, sul terreno oggettivo, nella non realizzabilità fisico - materiale della consumazione e, sul piano soggettivo, anche soltanto nella non realizzabilità erroneamente ritenuta dal soggetto agente (in quest'ultimo caso una desistenza sarebbe di per sé possibile, ma manca la volontarietà).

Ne consegue che, qualora tale possibilità non vi sia più, o per la non realizzabilità fisico-materiale della consumazione stessa oppure, sul piano soggettivo, anche soltanto per una non realizzabilità erroneamente ritenuta dal soggetto agente, ricorre, sussistendone i requisiti, l'ipotesi del delitto tentato. (Sez. 1, Sentenza n. 9015 del 04/02/2009 Ud. (dep. 27/02/2009 ) Rv. 242877)

Nella specie è stata esclusa dalla Corte territoriale la configurabilità di una desistenza volontaria, sul rilievo che la determinazione di interrompere l'azione delittuosa non è stata frutto di una volontaria iniziativa dei prevenuti, ma ha subito l'incidenza di fattori esterni, quali, oltre alla concreta possibilità di intervento, in aiuto della Chiarugi, degli automobilisti richiamati dai colpi di clacson, (già ritenuta dal Tribunale), anche dalla convinzione che era divenuto ormai palese che portare a compimento il piano delittuoso, con una parte offesa determinata e reattiva, sarebbe stato "intrinsecamente difficile se non impossibile".

Tale valutazione della Corte territoriale appare logica e coerente e lascia fondatamente ritenere che gli imputati non avessero volontariamente abbandonato l'azione, ma vi fossero stati costretti dalla circostanze evidenziate, facendo venir meno la convinzione di poter condurre a termine il reato.

Le censure del ricorrente si rivelano, peraltro, afferenti a valutazione riservate al Giudice del merito per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti storici e all'interpretazione del materiale probatorio, mentre, sotto il profilo della violazione di legge, risultano infondate, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 56, comma 3, c.p.

- 2) In ordine alla censura relativa al trattamento sanzionatorio per la contestata recidiva va rilevato come, ai sensi dell'articolo 99 c.p. nel testo riformulato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, la previsione della "obbligatorietà" dell'aumento di pena per la recidiva deve ritenersi limitata alle ipotesi di cui al comma quinto dello stesso articolo (recidiva concernente i gravi delitti di cui all'articolo 407, comma due, lettera a,c.p.p.), mentre, in tutti gli altri casi (recidiva semplice: comma uno; recidiva aggravata: comma due; recidiva pluriaggravata: comma tre; recidiva reiterata comma quattro) l'applicazione della recidiva rimane una "facoltà" del giudice, limitandosi la formulazione letterale della norma a stabilire l'obbligatorietà non dell'aumento della pena,

ma della misura dell'aumento stesso.

il giudice, pertanto, in tali ultimi casi, può applicare l'aumento di pena fisso o variabile se reputa che la recidiva sia indice di una maggiore marcata pericolosità del reo, ovvero costituisca indice della sua maggiore colpevolezza.

La Corte territoriale ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva nei confronti del ricorrente, con valutazione coerente e logica non censurabile in sede di legittimità, sia pure ritenendo anche non corretta la valutazione in ordine alla mancata applicazione dell'aumento di pena per la recidiva per il coimputato "peraltro non attingibile per l'assenza di appello del pubblico ministero".

Ciò che rileva, ai fini dell'interesse al ricorso, e l'eventuale incongruenza e illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva nei confronti del ricorrente e non anche un eventuale errore del primo giudice a causa della mancato riconoscimento di tale aumento, per la medesima causale, anche nei confronti del coimputato, per assenza di appello del pubblico ministero, trattandosi di una circostanza fattuale che non rileva ai fini della valutazione dell'aumento per la recidiva nei confronti del ricorrente.

Anche il ricorso nell'interesse di Diglaudi Antonio è infondato.

- 3) Mentre nell'ipotesi di furto aggravato, previsto dall'art 625 n 4 cod pen, la relativa previsione richiede tassativamente che la violenza sia esercitata solo ed esclusivamente sulla cosa, nel caso della rapina la violenza, oltre che essere esercitata sulla persona, può anche essere esercitata sulla cosa ( nella specie autovettura, con a bordo la vittima, mediante la rottura dei finestrini e ripetuti tamponamenti dell'auto) al fine di conseguire l' impossessamento della borsa che si trovava sul sedile laterale del veicolo stesso.

Anche se la direzione soggettiva della violenza non è direttamente impiegata contro la persona, tuttavia anche la rottura dei finestrini dell'autovettura a bordo della quale si trovava la vittima in marcia e i ripetuti tamponamenti dell'auto della parte offesa costituiscono violenza per vincerne la resistenza ed indurla a subire lo spossessamento della cosa, poi non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

- 4) Il secondo motivo è inammissibile perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4<sup>a</sup> sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5<sup>a</sup> sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2<sup>a</sup> sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Il tribunale, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, condivisa dalla Corte di merito, evidenzia come gli imputati, a bordo della Polo, non potendo allontanarsi in quanto avevano davanti un muro, ingranavano la retromarcia, urtando contro l'autovettura civile dei Carabinieri, con un comportamento volontario che configura gli estremi dei reati ascritti ai prevenuti, ritenendo, anche, irrilevante la Corte territoriale, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, la valutazione della possibilità di successo di una condotta illecita, cioè l'inutilità del tentativo di sfuggire ai Carabinieri, mentre l'atteggiamento di respiscenza *post factum* rileva a fini diversi rispetto alla ritenuta sussistenza dei reati.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

- 5) Questa suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifici a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte – condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla

legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo.

La Corte territoriale ha escluso la concessione delle attenuanti generiche in considerazione del dolo particolarmente intenso (trattandosi, all'evidenza, di reato preordinato e non d'impeto), della persistenza nell'azione criminosa nonché della gravità del fatto con conseguente stato di terrore suscitato nella parte offesa con una vera e propria condotta persecutoria ai suoi danni.

Lo stesso discorso vale, naturalmente, per l'individuazione, da parte del Giudice, della pena da irrogare (fatto del quale velatamente si duole il ricorrente). La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 del codice penale. (Sez 4, sentenza nr. 41702 del 20/09/2004 Ud – dep. 26/10/2004 – Rv. 230278).

Conclusivamente tutti i ricorsi vanno rigettati


Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deliberato in camera di consiglio, il 14.12.2011

L'estensore



Il Presidente

